

STATUTO U.I.L.T. MOLISE

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SPECIFICAZIONI

1. E' costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt.36 e ss. Cod. Civ. e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), l'Associazione senza scopo di lucro denominata "UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO MOLISE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (in seguito per brevità U.I.L.T. MOLISE A.P.S., locuzione che potrà essere utilizzata anche in tutte le possibili forme di comunicazione esterna della denominazione sociale).
2. L'associazione è articolazione regionale riconosciuta come struttura territoriale della UNIONE ITALIANA LIBERO TEATRO - U.I.L.T. alla quale si richiama espressamente e della quale si impegna a rispettare statuto e regolamenti.

Art. 2 - SEDE - DURATA

1. L'Associazione ha sede in Strada Media della Chiesa n. 17 - Santa Croce di Magliano (CB). Il consiglio direttivo potrà istituire sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto. La sede legale e quelle operative non può comunque essere trasferita fuori dalla Regione Molise.
2. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) raccogliere attorno a sé quelle forze teatrali, culturali e dello spettacolo che, in base all'attività svolta sia a livello nazionale che internazionale, qualificano l'Associazione sotto il profilo culturale, sociale ed artistico ed affrontino con spirito unitario, sia pure in una democratica e pluralistica diversità ideologica, il tema del rinnovamento del teatro in forma dilettantistica per addivenire a forme di libera espressione artistica;
 - b) in aderenza alle realtà derivanti dai profondi mutamenti verificatisi in ogni settore artistico e culturale, si propone di valorizzare l'attività degli associati con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell'uomo.
 - c) coordinare il movimento delle Associazioni Culturali e/o Compagnie costituite come Filodrammatiche per la promozione dell'attività teatrale realizzata senza scopi di lucro. Il presente statuto per Filodrammatiche intende le associazioni culturali, le compagnie e i gruppi comunque costituiti senza scopo di lucro, sia in forma autonoma che aderenti ad altre Organizzazioni Culturali e di tempo libero, che pratichino attività teatrale, dilettantistica e che facciano domanda di associarsi alla Uilt Molise;
 - d) facilitare lo scambio di spettacoli tra i gruppi associati;
 - e) indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad iniziative promosse da altre organizzazioni, enti ed istituti;

- f) facilitare e sostenere l'istituzione di centri di cultura teatrale, scuole e corsi di attività teatrale;
 - g) fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla valorizzazione del teatro;
 - h) tenere i rapporti con le organizzazioni similari in Italia e all'estero;
 - i) intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto audiovisivo, sia su altro mezzo;
 - l) intraprendere ogni attività di promozione culturale a vantaggio dei propri associati e a favore dell'attività teatrale e dello spettacolo
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:
- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - c) formazione universitaria e post-universitaria;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e del contrasto della povertà educativa;
 - g) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - i) promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
3. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente Statuto si uniformerà e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati delle proprie filodrammatiche affiliate, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscriverne in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche

ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.
6. L'Associazione prevede il divieto di cessione della quota associativa e della sua rivalutabilità e svolge la sua attività su base dilettantistica.
7. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 – SOCI

1. Il numero dei soci e' illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
2. Possono far parte della U.I.L.T. Molise, acquisendo la qualità di Associato, le Filodrammatiche, come definito nell'articolo 3 comma 1 punto c), che svolgono le proprie attività senza scopo di lucro in modo dilettantistico e compatibile e coerente con le finalità della U.I.L.T.,.
3. Devono essere costituite in forma di associazioni di promozione sociale, di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e aventi sede nel territorio nazionale.
4. La qualifica di Socio ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.
5. All'interno della Uilt Molise aps vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
6. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e qualsiasi limite temporale e/o operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
7. All'atto della domanda i nuovi Associati dovranno impegnarsi ad accettare il presente Statuto ed osservare le norme, i regolamenti, le deliberazioni emanate dall'Assemblea Nazionale, dagli organi direttivi dell'Unione e delle eventuali articolazioni territoriali UILT che dovessero essere riconosciute o costituite
8. Gli Associati, in seguito definiti anche come affiliati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'U.I.L.T. Molise, sulla base delle direttive del Consiglio Direttivo Nazionale della U.I.L.T.
9. Le persone fisiche regolarmente associate e non che partecipano alla attività dei soggetti affiliati sopra definiti, su proposta dei soggetti stessi, possono a loro volta acquisire la qualità di tesserato della U.I.L.T. nazionale. Tali soggetti saranno da qui in avanti chiamati per brevità "tesserati", quando ciò non sia fonte di confusione.

Art. 5 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività dell'Associazione. Ogni socio purché iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, inoltre, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi dell'Associazione stessa, nonché ha diritto di proporre propri associati quali candidati per gli organi dell'Associazione.
2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
3. Nel caso in cui chiedesse di estrarne copia queste saranno realizzate a cura e spese del richiedente
4. Le persone fisiche che svolgano attività nell'ambito delle singole Filodrammatiche associate dovranno richiedere il tesseramento alla stessa inoltrando domanda secondo quanto previsto dal Regolamento.
5. Le persone fisiche che non facciano più parte per qualsiasi ragione della compagnia associata UILT Molise o nel caso che tale compagnia sia esclusa con provvedimento definitivo dalla U.I.L.T. Molise perderanno i diritti connessi al tesseramento alla U.I.L.T. e decadranno anche da qualsiasi incarico sia a livello nazionale che regionale.
6. Nel caso di incarichi nazionali saranno sostituite dai primi non eletti in lista, o nel caso questo non sia possibile, con nuove elezioni da tenersi alla prima successiva Assemblea Nazionale. Nel caso di decadenza del presidente si provvederà alla convocazione della Assemblea Nazionale

Art. 6 - DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - a sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;
 - a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo stabilita in funzione dei programmi di attività.
2. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO – SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

2. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo U.I.L.T. Molise la propria volontà di recedere; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo.
3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - esclusione dall'Associazione.
5. Il Consiglio Direttivo U.I.L.T. Molise adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
6. All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall'avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.
7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.
8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
9. Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita da una persona fisica tesserata loro associata all'interno dell'Associazione.

Art. 8 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all'art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

Art. 9 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 10- RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 11- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Prima del 30 novembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo U.I.L.T. Molise approva il progetto di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote di associazione per l'anno successivo.
3. Alla fine di ciascun esercizio ed entro il 31 maggio di quello successivo il Consiglio Direttivo U.I.L.T. Molise provvede alla redazione del bilancio consuntivo che deve essere presentato per l'approvazione, all'Assemblea della U.I.L.T. Molise.
4. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
6. Il bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli Associati ed è pubblicato sul sito internet della U.I.L.T. Il bilancio, redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione, deve esprimere in maniera chiara la situazione economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.
7. Il bilancio, regolarmente approvato dall'Assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, è pubblicato sul sito internet della U.I.L.T.

Art. 12 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 13 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Consiglio Direttivo in seguito indicato anche come CD;
 - d) il Presidente;
 - g) il Collegio dei Revisori dei Conti o il revisore unico;
 - h) il Collegio dei Probiviri;

Art. 14 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea Regionale è costituita dai legali rappresentanti delle Filodrammatiche regolarmente associate alla U.I.L.T. Molise. Possono partecipare alla Assemblea gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
2. Ogni associato UILT esprime un delegato che ha diritto di voto in Assemblea. Il delegato è di diritto il presidente o vice presidente della Filodrammatica. Nella impossibilità di partecipazione del presidente o vice presidente la Filodrammatica delega con delega scritta e firmata dal presidente o vice presidente uno dei suoi soci tesserati U.I.L.T..
3. Ogni associato U.I.L.T. Molise ha diritto ad esprimere un solo voto.
4. Gli associati, che abbiano impedimenti a partecipare, potranno farsi rappresentare con diritto di voto all'Assemblea dal delegato di qualsiasi altro affiliato avente diritto di voto. La delega dovrà essere firmata dal rappresentante legale; ogni delegato non potrà rappresentare, oltre all'associato di appartenenza, più di altri due associati potendo così esprimere massimo tre voti.
5. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria entro il mese di maggio, per l'approvazione dei bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 30% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa annuale. In quest'ultimo caso, il Consiglio Direttivo deve provvedere alla convocazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria (compresa quella che delibera sulle modifiche statutarie), in prima convocazione sono valide se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la

- validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
7. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito internet della associazione e comunicato via telefax o posta elettronica almeno trenta giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
 8. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 16 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approva il bilancio di esercizio;
 - c) approva i regolamenti interni;
 - d) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - e) delibera le modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
 - f) delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga eletto il Collegio dei Probiviri;
 - g) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti.
 - h) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T. Molise, il Presidente Regionale e i membri del Consiglio Direttivo, che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
 - i) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T. Molise o, se iscritte all'Albo dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili o dei Consulenti del Lavoro, tra persone esterne alla U.I.L.T., il Presidente e due membri del Collegio dei Revisori dei Conti, che resteranno in carica per un periodo di tre anni o, in alternativa, un revisore unico;
 - j) eleggere, tra gli Associati delle Filodrammatiche affiliate tesserati alla U.I.L.T. Molise, i tre membri del Collegio dei Probiviri, che resteranno in carica per un periodo di tre anni;
 - k) deliberare sulle relazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - l) deliberare, con le maggioranze previste per l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sulle modifiche allo Statuto;
 - m) deliberare su tutti gli argomenti che saranno sottoposti dal Consiglio Direttivo;
 - n) deliberare, con le maggioranze previste dal precedente art. 15, sullo scioglimento dell'Associazione;

Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO E COMITATO ESECUTIVO

1. Il Consiglio Direttivo della U.I.L.T. è composto dal Presidente Regionale, e da un numero di consiglieri che può variare da un minimo di tre ad un massimo di sette.

2. Il Consiglio dura in carica per tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).
5. 1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei Consiglieri, e comunque non meno di tre volte l'anno.
6. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere fatte, con un anticipo di almeno dieci giorni, a mezzo messaggio di posta elettronica.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.
8. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
9. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se alla riunione prende parte almeno un terzo dei Consiglieri, salvo per la approvazione o modifica dei bilanci da presentare all'Assemblea e per l'accettazione di dimissioni, per le quali è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo, presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) attuare le delibere dell'Assemblea Nazionale;
 - b) fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilirne le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllarne l'esecuzione stessa;
 - c) deliberare sulle relazioni e sulle proposte del Presidente e degli altri membri del Consiglio Direttivo;
 - d) preparare e approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell'Associazione
 - e) assumere qualsiasi decisione in merito ad eventuali acquisti o cessioni di beni, anche immobiliari;
 - f) provvedere all'accettazione di eventuali donazioni;
 - g) procedere all'assunzione di impiegati e dipendenti, determinandone la retribuzione;
 - h) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;
 - i) deliberare in merito ad eventuali giudizi attivi e passivi;
 - j) determinare eventuali rimborsi spese agli organi dell'Associazione;
 - k) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo potrà effettuare le proprie riunioni anche in videoconferenza con le modalità previste nel Regolamento.

Art. 21 – PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Regionale nel proprio seno, secondo le modalità previste, e resta in carica per tre anni.
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
4. Ha la firma e la legale rappresentanza della U.I.L.T. Molise di fronte a terzi, in sede giuridica ed amministrativa.
5. Su delibera del Consiglio Direttivo, può conferire procure per il compimento di atti o categorie di atti.
6. In caso di urgenza ha facoltà di esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'organo stesso nella sua prima successiva riunione.
7. Il Presidente ha potere di firma, congiuntamente a quella del Segretario, per l'apertura e la gestione di conti correnti bancari e/o postali; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
8. In caso di dimissioni o di impedimenti a carattere definitivo del Presidente, il Segretario provvederà a convocare, entro sessanta giorni, un'Assemblea Regionale Straordinaria, che dovrà aver luogo entro i successivi trenta giorni, per provvedere alla rielezione del Presidente. Nel frattempo il segretario continuerà a gestire l'ordinaria amministrazione.
9. Nella eventualità che il Segretario non possa convocare l'Assemblea Regionale la stessa sarà convocata dal componente anziano, sempre entro sessanta giorni, dell'ultimo Consiglio Direttivo regolarmente convocato. In difetto provvederà ad oltranza il secondo consigliere anziano. In caso di totale indisponibilità dell'ultimo Consiglio Direttivo si attingerà da Consiglio direttivo precedente ad oltranza.
10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Segretario ne esercita le funzioni per la parte ordinaria dell'amministrazione

Art. 22 – SEGRETARIO – TESORIERE

1. Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra gli stessi membri del C.D. e resta in carica tre anni.
2. Il Segretario ha il compito di gestire l'Associazione curando il disbrigo degli affari ordinari e comunque ogni altro compito demandato dal Presidente o non previsto dal presente Statuto come competenza di altri organi.
3. In particolare, compiti del Segretario sono:
 - a) compilare e divulgare ai soci i verbali del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo;
 - b) tenere aggiornati gli elenchi degli Associati;
 - c) curare la contabilità dell'Associazione relazionandone periodicamente al Consiglio Direttivo;
4. Il Segretario ha il potere di firma, congiuntamente a quella del Presidente, per l'apertura e la gestione di conti correnti postali e/o bancari; per la loro gestione ordinaria la firma può essere disgiunta; per la loro gestione straordinaria la firma deve essere congiunta.
5. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

6. Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:
 - a) esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b) verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
 - c) esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
 - d) verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.
4. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.
8. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 7 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 26 – CENTRO STUDI UILT MOLISE

Il Responsabile del Centro Studi U.I.L.T. MOLISE è nominato dal Consiglio Direttivo di cui fa parte e può essere sospeso o revocato ad insindacabile giudizio del Presidente regionale.

Il Responsabile del Centro Studi regionale partecipa agli incontri indetti dal Centro Studi U.I.L.T. nazionale; le spese di partecipazione sono inserite, salvo comprovate restrizioni, nel bilancio preventivo stilato dal Consiglio Direttivo U.I.L.T. MOLISE.

Il Responsabile del Centro Studi ha i seguenti compiti:

- a) proporre attività di formazione (stage, laboratori, ecc.) per i propri associati, col coinvolgimento di esperti interni ed esterni all'Unione;
- b) proporre iniziative (convegni, seminari, tavole rotonde, ecc.) che alimentino il confronto ed il dibattito, sulle tematiche del Teatro di base, all'interno e all'esterno dell'Unione, sollecitando, altresì, la presenza delle forze più vive della cultura molisana;
- c) predisporre iniziative volte a sottolineare gli aspetti umani e culturali di personalità, di organizzazioni, di gruppi teatrali distintisi nella qualificazione del Teatro di base in ambito regionale.

Quanto sopra può essere frutto di lavoro svolto in autonomia dal Responsabile regionale, o come espressione di mozioni armonizzate con il Centro Studi U.I.L.T. nazionale. Ogni mozione viene sottoposta dal Responsabile regionale del Centro Studi all'Ordine del Giorno del Consiglio Direttivo U.I.L.T. MOLISE, che delibera sulle opportunità attuative e sulle eventuali revisioni, anche in funzione degli equilibri economici e sulla eventuale possibile fruizione di contributi da terzi, finalizzati all'attività del Centro stesso.

Art. 27 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte la cariche elettive sono gratuite.

Art. 28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 15. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 29 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 30 – NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Resta inteso che: (a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore; (b) le clausole del presente Statuto ed incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
3. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.
4. Il presente Statuto viene depositato nella formulazione definitiva a seguito di ratifica del direttivo U.I.L.T. nazionale.
5. Ogni eventuale modifica al presente Statuto dovrà essere approvata dall'Assemblea della U.I.L.T.MOLISE e ratificata dal direttivo U.I.L.T. nazionale.
6. **Disposizione finale:**
7. Il presente Statuto, composto di n. 14 (quattordici) pagine, è approvato dal Consiglio Direttivo U.I.L.T. nazionale riunito in data 13-04-2019, presso Hotel San Donato, Via Roma 15, Matera, e annulla eventuali statuti precedenti.

Approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci della UILT _MOLISE tenutasi il 09-04-2019, presso la sede del Dopolavoro Ferroviario, Via Garibaldi 1, Campobasso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luotokapteeni Heuer
Jussi Lacco

AK Päättäjä
Jussi E. J.

Maatun Keskikoulu

OK Pää 6 p. alle

Siuna J. J.

J. J. J.

Chase J. J.



12 APR. 2019